

Prot. n.: 4219
Pratica N. 20175



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
PESARO - URBINO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N.4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N.17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N.577,
IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

AZIENDA OSPEDALIERA S.SALVATORE

Il presente CERTIFICATO con validità dal **31.01.2002** al **31.01.2008** per le seguenti attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982:

- **43 DEPOSITI DI CARTA CON QUANTITATIVI SUPERIORI A 5 T (OLTRE 50 T.)**
- **44 STABILIMENTI DI CARTE FOTOGRAFICHE, ELIOGRAFICHE E CIANOGRAFICHE > 10 T.**

Sita nel Comune di PESARO, Via BRIGATA GAP

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

Impianti o apparecchiature pericolose:

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

- 90,00 T. CARTA
- 23,50 T. MATERIALI VARI - pellicole radiografiche
- 4,00 T. MATERIALI VARI - medicinali
- 5,00 T. MATERIALI VARI - plastica, legno, cartone



Mezzi di estinzione:

- N 2 IDRANTI A CASSETTA UNI 70 - collegati con gruppo di pompaggio
- N 6 IDRANTI A CASSETTA UNI 45 - collegati con gruppo di pompaggio
- N 1 GRUPPO DI POMPAGGIO
- N 1 RISERVA IDRICA - mc. 100
- N 12 ESTINTORI A POLVERE PORTATILI DA 6 KG.
- N 1 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI - collegato a evaquatori di fumo

Il Funzionario Istruttore
ING. CECCHINI Stefano

Il Comandante
dott. ing. Carlo CARLUCCI

Pesaro, 30 maggio 2002

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PESARO E URBINO**

S.S. Adriatica, 92 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/40881 - Fax 0721/4088203
e-mail: vfcomps01@interbusiness.it

Pesaro, 30 maggio 2002

Ufficio: Prevenzione Incendi
Tel. 0721/4088263

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA S. SALVATORE
VIALE TRIESTE, 391,
61100 PESARO

Prot. n° 4219

Allegati: 1

Pratica n° 20175

e p. c. Comune di PESARO

OGGETTO: trasmissione Certificato di Prevenzione Incendi, DEPOSITI DI CARTA CON
QUANTITATIVI SUPERIORI A 5 T (OLTRE 50 T.), attività individuata al n. 43/2 del
D.M. 16/2/82.

Si rilascia a AZIENDA OSPEDALIERA S.SALVATORE sita in PESARO, Via BRIGATA GAP , il
certificato di prevenzione incendi relativo alla/e attività individuata/e nel D.M. 16.02.82, al/ai punto/i **44
43**

Si comunica che l'allegato certificato, rilasciato con validità 31.01.2002, dovrà essere rinnovato
entro il **31.01.2008.**

Per gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività (art.5 D.P.R. N° 37/98) vedere retro.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
dott. ing. Carlo CARLUCCI

OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

(ART. 5 del D.P.R. n° 37 DEL 12/01/1998)

1. Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;
2. Assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;
3. Annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2.

CADENZE TEMPORALI DELLE REVISIONI

• estintori	6 mesi
• impianti idrici antincendio	6 mesi
• impianti G.P.L.	6 mesi
• impianti elettrici vari	6 mesi
• impianti elettrici di emergenza	6 mesi
• impianti rivelatori di fumo e di fuoco	12 mesi
• impianti automatici di spegnimento	12 mesi
• prova di evacuazione	12 mesi

Art 5 del D.P.R. n° 37 del 12/01/1998:

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione incendi o all'atto della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 5 (denuncia di inizio dell'attività). Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un **apposito registro** cura dei responsabili dell'attività. **Tale registro** deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento (richiesta del parere di conformità e richiesta del rilascio del certificato di prevenzione incendi).